



D.S. G. K.  
A.A.A.A.  
Docenti

*Ministero dell'Istruzione*  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia**  
**Direzione Generale**

ISTITUTO LOMBARDO STATALE DANTE ALIGHIERI VIA LA CASTELLI (BR)	
PROT. N.	25 16
DATA DI ARRIVO	06/10/2021 e, p.c.,
TITOLARIO	JL FASCICOLO 09

- Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado
- Ai Coordinatori delle attività educative e didattiche paritarie di ogni ordine e grado
- Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale USR per la Puglia
- Ai Dirigenti Tecnici USR per la Puglia
- Al Sito web

**OGGETTO: iniziative degli istituti scolastici e del personale docente, nell'ambito delle misure di contrasto alla diffusione del virus Sars Cov 2, volte a conoscere lo stato vaccinale degli studenti e delle rispettive famiglie.**

In riferimento all'oggetto, si fa presente alle SS.LL. che è necessario attenersi scrupolosamente alle disposizioni normative attualmente in vigore in materia.

Nel c.2 dell'art. 1 del decreto – legge 10 settembre 2021, n. 122 si esplicita che *“Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9-ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS)”*.

Tanto premesso, si riporta all'attenzione che, le Istituzioni scolastiche non possono trattare informazioni relative allo stato vaccinale, dovendosi limitare all'accertamento del mero possesso del certificato esclusivamente di chi è tenuto a possederlo ed esibirlo, senza poter conoscere la condizione alla base del rilascio dello stesso (vaccinazione, guarigione, esito negativo del tampone).

Si precisa, inoltre, che per quanto riguarda la deroga all'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie *“per le classi composte da studenti che abbiano tutti completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di guarigione in corso di validità”*, contenuta nell'articolo




*Ministero dell'Istruzione*  
*Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia*  
**Direzione Generale**

1, comma 3 del decreto – legge 6 agosto 2021, n. 111, essa richiede per la propria operatività specifiche misure attuative, ovvero dovrà essere disciplinata da protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 10-bis del decreto - legge 22 aprile 2021, n. 52, con ordinanza del Ministro della salute.

In ogni caso, come sottolineato anche dal Garante della Privacy, i provvedimenti attuativi della norma dovranno escludere l'identificabilità degli studenti interessati.

IL DIRETTORE GENERALE

Giuseppe Silipo



Firmato digitalmente da SILIPO  
GIUSEPPE  
C=IT  
O=MINISTERO  
DELL'ISTRUZIONE